



**IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Pelliccia Clara**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 295 DEL 26/02/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE CON LA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS DI CESANO BOSCONI (MI) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS).**



**OGGETTO: CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE CON LA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS DI CESANO BOSCONO (MI) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS).**

***IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 0000316 del 02.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

**vista** la determinazione del Direttore della S.C. Risorse Umane n. 1319 del 13.10.2020 con la quale si autorizzava la stipula della convenzione con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone. per tirocini presso le strutture aziendali, sino al 18.10.2023;

**vista** la PEC del 9.1.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 1680, con la quale la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, con sede legale in P.zza Monsignor Luigi Moneta n. 1 a Cesano Boscone (MI), chiede il rinnovo della convenzione, scaduta il 18.10.2023, per permettere lo svolgimento di tirocini, presso le strutture aziendali, da parte di studenti iscritti al corso di Operatore Socio Sanitario;

**dato atto** che la succitata Fondazione garantisce che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente, nel dettaglio, i singoli tirocini;

**ricordato** che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di riqualificazione o specialistici;

**viste** le mail del 10.1.2024 e del 25.1.2024, agli atti di questo ufficio, con le quali la Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali e la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri hanno espresso rispettivamente pareri favorevoli in merito;



**stabilito** che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

**precisato** che il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

**precisato altresì** che il suddetto tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

**dato atto** che il testo della convenzione è stato inviato dall'ASST dei Sette Laghi all'Istituto Sacra Famiglia Onlus con nota prot. n. 13004 del 15.2.2024 e che l'Istituto ha confermato il contenuto della stessa con e-mail in pari data, prot. n. 13025;

**ritenuto** conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

## DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali da parte di studenti della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone (MI), iscritti al corso di Operatore Socio Sanitario, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni;
2. di dare atto che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;
3. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;
4. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto



“Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2”, in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
6. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE PER LA  
FIGURA DI OSS  
(ai sensi della DGR 17.1.2018, n. X/7763)**

**TRA**

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, con sede legale a Cesano Boscone (MI), P.zza Monsignor Luigi Moneta n. 1, C.F. 03034530158, P. IVA n. 00795470152, di seguito denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Legale Rappresentante Mons. Bruno Marinoni;

**E**

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P. IVA n. 03510050127, di seguito denominata "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0000316 del 2.1.2024;

**PREMESSO CHE**

Ai sensi dell'articolo 4.2. della D.G.R. 17.1.2018, n. X/7763 l'attivazione dei tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1  
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

1. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi, su proposta della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, con sede legale a Cesano Boscone (MI), si impegna ad accogliere presso le sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, soggetti di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

**ARTICOLO 2  
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.7.

### **ARTICOLO 3**

#### **LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale.  
Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

### **ARTICOLO 4**

#### **INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE**

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali vigenti in materia, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

### **ARTICOLO 5**

#### **DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio.

### **ARTICOLO 6**

#### **GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

- professionali dal soggetto promotore;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
3. In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio sarà cura del soggetto promotore provvedere alla denuncia dell'evento agli enti assicuratori, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.

## **ARTICOLO 7**

### **MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
  - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale.

Il medico competente del soggetto promotore provvederà all'accertamento dell'idoneità sanitaria. L'inizio del tirocinio potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente del soggetto ospitante.

Si precisa che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1.

## **ARTICOLO 8**

### **PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il soggetto promotore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui ha preso visione sul sito aziendale [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it), ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e prendono atto della rilevanza delle disposizioni in materia anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Le disposizioni sopra indicate sono parte integrante della presente convenzione e la loro violazione da parte del soggetto promotore o del tirocinante comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST Sette Laghi al risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

## **ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, solo relativamente ai dati dei tirocinanti e dei tutor, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in un Accordo di Contitolarità che si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante (Allegato 1)

Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, l'ASST dei Sette Laghi agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione del soggetto promotore potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'ASST provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi degli artt. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

## **ARTICOLO 10 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di tre anni e si applicherà ad ogni tirocinio fino ad un massimo di n. 10/anno che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato al soggetto promotore tramite PEC e/o raccomandata A/R e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della stessa.

## **ARTICOLO 11 SPESE**

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna a carico del soggetto promotore.

## **ARTICOLO 12 CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Varese.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

per Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus  
Il Legale Rappresentante  
(Mons. Bruno Marinoni)

per l'ASST dei Sette Laghi  
per delega di firma del Direttore Generale  
Il Direttore  
S.C. Affari Generali e Legali  
(Dott.ssa Clara Pelliccia)

## Allegato 1

### ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

#### TRA

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi**, con sede legale in Varese, Viale Borri n.57, C.F. / P. IVA n. 03510050127 di seguito denominata “*Contitolare*” rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con delega n. 0000316 del 2.1.2024;

#### E

**Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus**, con sede legale a Cesano Boscone (MI), C.F. 03034530158, P. IVA n. 00795470152, nella persona del legale Rappresentante Mons. Bruno Marinoni, di seguito denominata “*Contitolare*”;

#### PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di “*Contitolari*” del trattamento (art. 26 GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: «*in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14*» (art. 26, paragrafo 1).

#### CONSIDERATO CHE

- la convenzione è finalizzata all'effettuazione del tirocinio previsto dal corso di Operatore Socio Sanitario;
- lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato “*Regolamento*”.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1. Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

##### 2. Dati personali oggetto del trattamento

- 2.1. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti nelle prestazioni oggetto della Convenzione in esame, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.
- 2.2. I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

Categorie di dati personali:	<input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni (dati di contatto, indirizzi, ecc.)	<input type="checkbox"/> Dati economici e finanziari	<input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute o dati genetici	<input type="checkbox"/> Dati biometrici	<input type="checkbox"/> Dati politici, religiosi o sindacali
	<input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale	<input type="checkbox"/> Dati giudiziari	<input type="checkbox"/> Dati multimediali (immagini o video)	<input type="checkbox"/> Dati di minori	<input type="checkbox"/> Altro: _____
Categorie di interessati:	<input type="checkbox"/> Fornitori/Consulenti	<input type="checkbox"/> Dipendenti o familiari	<input type="checkbox"/> Pazienti	<input type="checkbox"/> Familiari dei pazienti	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Studenti
Finalità del trattamento:	Svolgimento tirocinio formativo corso OSS				
Modalità del trattamento dei dati:	I dati potranno venire trasmessi via mail, pec o supporto cartaceo				

2.3. L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

### 3. Finalità della contitolarità

3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con gli interessati, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

### 4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

4.2. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.

4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.

4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.

4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 GDPR.

4.7. In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, il soggetto promotore si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato la situazione di Contitolarità del Trattamento.

4.8. In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione del soggetto promotore quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta al soggetto promotore ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

## **5. Segretezza e confidenzialità**

5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

## **6. Responsabilità dei Contitolari**

6.1. Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'Interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2. Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, *pro quota* ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

## **7. Diffusione accordo**

7.1. Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via mail; per Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus è [privacy@sacrafamiglia.org](mailto:privacy@sacrafamiglia.org) - per l'ASST dei Sette Laghi è [urp@asst-settelaghi.it](mailto:urp@asst-settelaghi.it).

## **8. Disposizioni conclusive**

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

8.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.

8.4. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

Contitolare del trattamento  
Per l'ASST dei Sette Laghi  
Per delega di firma del Direttore Generale  
IL DIRETTORE  
S.C. Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Clara Pelliccia

Contitolare del trattamento  
per Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus  
Il Legale Rappresentante  
Mons. Bruno Marinoni



Determinazione Dirigenziale n. **295** del **26/02/2024**

***S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**OGGETTO: CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE CON LA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS DI CESANO BOSCONONE (MI) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS).**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 26/02/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella